

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dd. 14.07.2010

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SULLA QUESTIONE MONTE ZACCON.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il parere preventivo del Segretario Comunale, espresso in modo favorevole ex art. 56 della L.R. 1/93 così come modificato dall'art. 16 Comma 6 della L.R. 10/1998;

Ritenuto opportuno istituire una Commissione Consiliare che si occupi della grave vicenda "Monte Zaccon", a'sensi dell'art. 21 dello Statuto Comunale (Commissioni Speciali – Commissioni Amministrative – Commissioni Tecniche);

Udita la proposta della Giunta Comunale ed i vari interventi riportati a verbale dai quali è emersa la seguente composizione della Commissione:

Compiti:

Compiti della commissione saranno quelli di:

- monitorare attentamente la questione, relazionandosi anche con i tecnici e con l'avvocato incaricati dal Comune;
- Promuovere il confronto con i cittadini e favorirne l'informazione e l'aggiornamento costante;
- Relazionare periodicamente al Consiglio Comunale sulla situazione e formulare alla Giunta le proposte più idonee per una concreta risoluzione della questione.

Composizione:

- Sindaco
- Assessore competente in materia di politiche per l'ambiente;
- Tre rappresentanti del Consiglio Comunale dei quali due nominati dalle due minoranze;
- Due esperti designati dal Consiglio Comunale di cui uno nominato dalle minoranze;

Durata:

La commissione rimarrà in carica fino alla completa definizione della questione "Monte Zaccon" e comunque non oltre la durata della presente legislatura.

Ai membri della Commissione non viene riconosciuta alcuna indennità. E' data facoltà alla Commissione di avvalersi di esperti o consulenti esterni previa autorizzazione della Giunta Comunale in caso di impegno di gara.

Tutto ciò posto e premesso si passa alla nomina dei membri di competenza consiliare mediante il sistema del voto limitato per il quale ciascun consigliere deve scrivere un solo nome sulla scheda.

Udite le varie candidature proposte dai gruppi consiliari per le quali vengono proposti come rappresentanti Lovato Daniela e Modena Stefano per le minoranze e Slomp Paola per la maggioranza, mentre come esperti vengono proposti Stefano Amato per le due minoranze e Iobstraibizer Giorgio per la maggioranza.

Distribuite le schede con votazioni dei tre rappresentanti separatamente dai due esperti, essendo scrutatori i Consiglieri Slomp Sara e Lovato Daniela, le risultanze delle votazioni danno i seguenti risultati:

Per i rappresentanti:

Lovato Daniela ha ottenuto 2 voti;
Modena Stefano ha ottenuto 3 voti;
Paola Slomp ha ottenuto 9 voti;

Per gli esperti:

Stefano Amato ha ottenuto 5 voti;
Iobstraibizer Giorgio ha ottenuto 9 voti;

Visti i risultati delle votazioni a scrutinio segreto il Sindaco propone di nominare a scrutinio palese la Commissione Completa.

Con voti favorevoli 14, astenuti nessuno, contrari nessuno,

DELIBERA

1. Di costituire come segue la Commissione sulla questione "Monte Zaccon":

SINDACO	MONTIBELLER MIRKO
ASSESSORE competente in materia di politiche per l'ambiente	ZAMBOTTI CESARE
LOVATO DANIELA	RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MODENA STEFANO	RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SLOMP PAOLA	RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
STEFANO AMATO	ESPERTO
IOBSTRAIBIZER GIORGIO	ESPERTO

2. Di dare atto che non esistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità nei confronti dei neoeletti.

3. Di dare atto che Lovato Daniela e Modena Stefano sono rappresentanti delle minoranze e che Stefano Amato è esperto designato dalle minoranze.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. se delibera non soggetta, e reclamo alla Giunta Provinciale entro lo stesso periodo, nel caso di provvedimento soggetto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

- i ricorsi b) e c) sono alternativi.